



# COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

Provincia di Salerno  
Ufficio del Sindaco

Ordinanza nr. 15/2024

Oggetto: **DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE E ALTRE ATTIVITA' CHE METTANO IN PERICOLO L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE O CHE POSSANO DANNEGGIARE MONUMENTI, EDIFICI O QUALSIVOGLIA BENE PUBBLICO O PRIVATO IN PIAZZA ENRICO QUARANTA.**

## IL SINDACO

**Considerato** che i giochi con il pallone, in aree non appositamente destinate, possono determinare pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato;

**Considerato**, inoltre, che le condotte di cui sopra, in aree con diversa destinazione, rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

**Valutata la necessità**, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per evitare l'utilizzo dell'area in oggetto per lo svolgimento di giochi con il pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente a salvaguardare il rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

**Ritenuto** quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone in Piazza Enrico Quaranta allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,

## ORDINA

1. che in Piazza Enrico Quaranta, siano vietati i giochi con il pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento. Sono altresì vietati quei giochi o sport collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possano arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato. Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che

su di essi esercitino la vigilanza, tramite l'utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo ed inidoneo a produrre danni a persone e/o cose.

**2.** Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo). È fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

**3.** La Polizia Locale e le forze di Polizia sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

**4.** Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale e che ne venga data immediata diffusione.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

1. al Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro al Tanagro;
2. al Comando Stazione Carabinieri di Polla;

### **RENDE NOTO**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, entro 60 gg. dalla data di apposizione dei segnali, da chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ed a questo Comune, quale Ente competente all'apposizione della segnaletica di che trattasi.

  
Il Sindaco  
Zambrotti  
*[Handwritten signature]*